

Settore industriale: accordo interconfederale sull'apprendistato 18 aprile 2012

In data 18 aprile 2012 tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, è stato sottoscritto l'accordo interconfederale per la disciplina contrattuale dell'apprendistato nel settore industriale, in relazione a quanto previsto dalla disciplina contenuta nel Dlgs n. 167/2011.

Di seguito, in sintesi, le disposizioni contenute nell'accordo interconfederale:

Tipologie	a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; entro il prossimo mese di luglio le parti si incontreranno per definire la disciplina contrattuale applicabile a questa fattispecie; b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Periodo di prova	L'assunzione con contratto di apprendistato può essere subordinata al superamento del periodo di prova della durata prevista dai singoli Ccnl, in relazione all'inquadramento professionale attribuito.
Piano formativo	Il piano formativo è redatto sulla base di uno specifico format allegato all'accordo.
Recesso	Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, è tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 15 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di apprendistato.
Durata	La durata è disciplinata dalla contrattazione collettiva di settore; qualora la stessa sia stata fissata in periodi superiori a 36 mesi, il periodo viene comunque ricondotto alla durata massima di 36 mesi. Tuttavia, in particolari ipotesi previste dalle singole contrattazioni per figure professionali particolari, la durata massima può raggiungere i 5 anni.
Formazione	La formazione nel periodo di apprendistato professionalizzante può essere svolta dal datore di lavoro anche on-job ed in affiancamento. Di norma, il periodo di formazione dovrà essere non inferiore a 80 ore medie annue, ricomprendendo in questo limite anche la formazione teorica iniziale prevista dall'accordo Stato-Regioni. L'erogazione della formazione, potrà essere integrata anche dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente. La registrazione della formazione effettuata è annotata nel libretto formativo del cittadino.
Standard professionali	Sono indicati dai sistemi di classificazione ed inquadramento individuati dai singoli contratti collettivi.
Livelli di inquadramento	Il lavoratore apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori, rispetto al livello finale.
Referente	Nel piano formativo viene individuato il soggetto referente/tutore che deve essere inserito nell'organizzazione dell'impresa e che rappresenta la figura di riferimento per l'apprendista. Deve essere in possesso di adeguata professionalità.
Decorrenza	26 aprile 2012.

Studio Sanna Paola - www.studiosannapaola.it

Il 18 aprile 2012 in Roma tra: Confindustria e Cgil; Cisl; Uil;

Accordo interconfederale apprendistato 18 aprile 2012

premessato che

- il Dlgs 14 settembre 2011, n. 167, a norma dell'art. 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo unico dell'apprendistato;
- anche in ragione dell'attuale congiuntura economica,

la disoccupazione giovanile rappresenta una delle emergenze più rilevanti per il nostro paese e che il

contratto di apprendistato rappresenta la strada maestra per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

- il 25 aprile 2012 scade il semestre transitorio previsto dall'art. 7, comma 7 del Dlgs n. 167/2011;
- è opportuno dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo unico dell'apprendistato, con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante e all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Riguardo a quest'ultima tipologia le parti si

incontreranno entro il prossimo mese di luglio, per definire la relativa disciplina contrattuale in via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto sarà disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria;

- per «contratti collettivi vigenti» si intendono quelle parti dei contratti collettivi che disciplinano l'apprendistato la cui efficacia verrà meno al termine del periodo transitorio individuato dall'art. 7, comma 7, del Testo unico;

convergono che

1. Le premesse formano parte integrante della presente intesa.

2. In via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva richiamata dal Dlgs n. 167/2011, per il contratto di apprendistato, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 26 aprile 2012, trova applicazione la seguente disciplina:

- l'assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova la cui durata è disciplinata dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati, secondo l'inquadramento professionale attribuito;

- l'apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto;

- nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata professionalità;

- premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c., di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- la durata dell'apprendistato professionalizzante è, in via transitoria, determinata in base alle durate discipli-

nate dai vigenti contratti collettivi. Laddove tali contratti prevedano un termine superiore ai tre anni, la durata dell'apprendistato è fissata in tre anni;

- i contratti collettivi potranno individuare i profili professionali equipollenti a quelli dell'artigianato, secondo quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la risposta ad interpello n. 40/2011, per i quali la durata massima dell'apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni;

- le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato, la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel Ccnl applicato in azienda. La formazione professionalizzante che verrà registrata, con le modalità disciplinate al penultimo punto del presente accordo, sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011), e potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

- le parti concordano che gli standard professionali di riferimento debbono intendersi quelli risultanti dai sistemi di classificazione ed inquadramento del personale e/o dalle competenze professionali individuate dai contratti collettivi;

- la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato al presente accordo;

- le parti si incontreranno per esaminare gli eventuali effetti delle modifiche che il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro in discussione al Parlamento dovesse determinare sulla disciplina dell'apprendistato.

Piano formativo individuale

Pfi relativo all'assunzione del/la Sig./ra:

1. Azienda

Ragione sociale
Sede (indirizzo)
Cap (Comune)
Partita Iva Codice fiscale
Telefono Fax
e-mail

2. Apprendista

Dati anagrafici

Cognome Nome
C.F.
Cittadinanza
Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)
Nato a il Residenza/Domicilio
Prov. Via

Telefono Fax
E-mail

Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro

Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi
Esperienze lavorative
periodi di apprendistato svolti dal al

Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato

a)
b)
c)

Aspetti normativi

Data di assunzione
Qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire
Durata
Categoria /Livello di inquadramento iniziale
Categoria /Livello di inquadramento finale

3. Tutor

Tutor aziendale sig./ra
C.F.
Categoria/Livello di inquadramento
Anni di esperienza

4. Contenuti formativi

Aree tematiche aziendali/professionali

Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.

In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attestare nell'apposito modulo ed è articolata in quantità non inferiore ad 80 ore medie annue.

Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute idonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni)

- ☐ On the job
- ☐ Affiancamento
- ☐ Esercitazioni di gruppo
- ☐ Testimonianze
- ☐ Action learning
- ☐ Visite aziendali
- ☐ (altro)

Appendice - Attestazione dell'attività formativa

Dati apprendista/impresa

Apprendista

Nome e cognome
Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Residente in Via
Titolo di studio
Assunto in apprendistato professionalizzante dal al
Per conseguire la qualifica di

Impresa

Ragione sociale

Indirizzo
 Telefono Fax
 E-mail
 Nominativo del tutor/referente aziendale

Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato

Competenze generali/specifiche (con riferimento al piano formativo)	Periodo	Modalità di attività	Firma tutor/ apprendista
	 ore Periodo	- On the job - Affiancamento - Altro	Firma tutor/referente Firma apprendista ...
	 ore Periodo	- On the job - Affiancamento - Altro	Firma tutor/referente Firma apprendista ...
	 ore Periodo	- On the job - Affiancamento - Altro	Firma tutor/referente Firma apprendista ...
	Totale ore		

Firma tutor/referente aziendale

Timbro e firma dell'azienda

Firma apprendista Data